

# LEGGE "Tetti Fotovoltaici"

Servizio Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali

## PREMESSA

Visto il Decreto direttoriale n. 99/SIAR/2000 e il successivo decreto n. 106/SIAR/2001 del Ministero dell'Ambiente, i quali definiscono e avviano il Programma "Tetti fotovoltaici", finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002 di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione e integrati/installati nelle strutture edilizie; Considerato che con il Decreto n. 99/SIAR/2000 sono state impegnate risorse economiche pari a lire 20.000 milioni, quale disponibilità finanziaria assegnata al Sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici; Considerato che i suddetti Decreti affidano all'ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente - il coordinamento e lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per il buon esito del Programma "Tetti fotovoltaici"; Visto il Protocollo di Intesa tra Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, stipulato in data 6 giugno 2000, mirato all'abbattimento delle barriere non tecniche alla diffusione delle fonti rinnovabili, tra cui il fotovoltaico, in ambito urbano; Considerato che l'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/99 prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale a alle relative addizionali sull'energia elettrica; Vista la Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2001, concernente la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW; Considerato che la riduzione progressiva dei costi della tecnologia fotovoltaica è uno degli obiettivi strategici del Programma "Tetti fotovoltaici" e che, pertanto, i soggetti beneficiari del Programma stesso devono essere edotti di tale finalità, impegnandosi anche a farsi parte diligente affinché il suddetto obiettivo venga utilmente perseguito.

## EMANA IL PRESENTE BANDO

### Art. 1

*(Finalità e disponibilità finanziarie)*

1.1 Il presente bando, in attuazione dei Decreti direttoriali n. 99/SIAR/2000 e n. 106/SIAR/2001 del Ministero dell'Ambiente (di seguito indicato come Ministero) di cui alla premessa, disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo pubblico, nella misura del 75% del costo d'investimento ammesso -

**non inclusivo dell'IVA** - per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici. 1.2 L'erogazione del contributo pubblico è a valere sulle risorse economiche, complessivamente pari a lire 20.000 milioni, impegnate con il Decreto direttoriale n. 99/SIAR/2000

### Art. 2

*(Requisiti oggettivi)*

2.1 Possono essere ammessi al contributo esclusivamente gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici, di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, i cui generatori fotovoltaici costituiscano parte degli elementi costruttivi di strutture edilizie o siano installati su strutture edilizie, ivi inclusi gli elementi di arredo urbano. Sono ammissibili esclusivamente interventi relativi a strutture edilizie destinate ad attività e/o a usi di natura pubblica. Non sono ammissibili gli interventi avviati anteriormente alla data di pubblicazione del comunicato relativo all'emanazione del presente bando.

2.2 Gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi alla specifica tecnica di fornitura predisposta dall'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (di seguito indicato come ENEA), di cui all'allegato A, relativa agli aspetti impiantistici e alle prestazioni attese di funzionamento.

2.3 La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica di distribuzione, attraverso la rete di utente - cioè la rete elettrica della struttura edilizia cui si riferisce l'intervento-, costituisce un ulteriore requisito obbligatorio ai fini dell'ammissione al contributo. E' altresì obbligatorio, ai fini dell'ammissione al contributo, che la titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica, che identifica in maniera univoca la rete di utente, sia in capo a organismi di diritto pubblico.

2.4 Possono essere collegati alla rete di utente anche più impianti fotovoltaici distinti e separati, purché la somma delle potenze nominali di detti impianti sia non superiore a 20 kW.

### Art. 3

*(Requisiti soggettivi)*

3.1 Possono presentare domanda di contributo i Comuni Capoluogo di Provincia, le Province, le Università statali e gli Enti pubblici di ricerca, i quali siano proprietari, o esercitino un altro diritto reale di godimento, della struttura edilizia cui si riferisce l'intervento.

3.2 Possono altresì presentare domanda di contributo i Comuni competenti per territorio delle aree naturali protette di cui all'elenco approvato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 394/91, e dell'art. 7, comma 1, allegato A, del decreto legislativo 281/97, limitatamente a interventi inerenti alle suddette aree.

3.3 Possono presentare domanda di contributo anche le società collegate o controllate dai Comuni Capoluogo di Provincia e dalle Province, ai sensi dell'articolo 2359 e seguenti del c.c., limitatamente a interventi d'installazione di impianti fotovoltaici a servizio delle strutture edilizie di proprietà delle società stesse, sempre che siano destinate ad attività e/o a usi di natura pubblica.

### Art. 4

*(Raccolta dati e analisi delle prestazioni)*

4.1 L'ENEA individuerà un campione significativo di impianti fotovoltaici, fra quelli che avranno acquisito il diritto al contributo pubblico di cui al presente bando, i quali dovranno essere opportunamente strumentati, ai fini della raccolta dei dati di funzionamento e dell'analisi delle loro prestazioni.

4.2 La formazione del campione avverrà selezionando gli impianti più significativi sulla base degli elementi tecnici e qualitativi che li caratterizzano, quali: dimensione, tipologia d'installazione, tecnologia ed esposizione dei moduli fotovoltaici, tecnologia del gruppo di conversione, località d'installazione, eventuali peculiarità dell'impianto e altre caratteristiche tecniche o funzionali.

4.3 La configurazione base del sistema di acquisizione dati (essenzialmente composto da sensori, acquisitore e modulo trasmissione dati) è riportata a puro titolo informativo nell'allegato A. Infatti, la specifica tecnica del sistema di acquisizione dati, propria di ciascun impianto da strumentare, sarà oggetto di un apposito documento, che costituirà l'unico riferimento per la fornitura e installazione del sistema stesso. Detto documento, predisposto dall'ENEA, sarà trasmesso dal Ministero unicamente a quei soggetti richiedenti che risultino selezionati ai fini dell'attività di cui al presente articolo.

4.4 L'approvvigionamento e l'installazione del sistema di acquisizione dati dell'impianto dovrà essere curata dal soggetto richiedente. Le spese corrispondenti saranno totalmente rimborsate dal Ministero, a valere sulle risorse economiche di cui all'articolo 1 del presente bando, nel limite massimo che sarà stabilito dal Ministero stesso, caso per caso e, comunque, non superiore a lire 10 (dieci) milioni. L'erogazione di tali risorse avverrà con le modalità di finanziamento indicate nell'articolo 10.

4.5 La gestione del sistema di acquisizione dati e l'analisi delle prestazioni degli impianti selezionati sarà a cura e spese dell'ENEA.

#### Art. 5 (Procedure)

5.1 Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1 del presente bando e fino a esaurimento delle disponibilità stesse, valgono le procedure di cui ai seguenti commi.

5.2 Le domande di contributo dovranno, **pena la non ammissione a istruttoria**, essere inoltrate esclusivamente a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ed essere redatte in conformità al modello di cui all'allegato B al presente bando. Le domande dovranno essere sottoscritte dal soggetto delegato a tale funzione, secondo le regole in uso presso l'amministrazione di appartenenza, **pena la non ammissione a istruttoria**. Le domande dovranno essere sottoscritte anche dal titolare del contratto di fornitura di energia elettrica relativo alla struttura edilizia cui si riferisce l'intervento, qualora diverso dal soggetto richiedente. Non saranno parimenti ammesse a istruttoria le domande che risultino spedite antecedentemente alla data di pubblicazione del comunicato relativo all'emanazione del presente bando o spedite successivamente al 90° (novantesimo) giorno solare a decorrere dalla medesima data di pubblicazione. Non saranno altresì ammesse a istruttoria le domande di contributo pervenute oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari a far data dalla rispettiva spedizione. Ai fini dell'ammissione delle domande, farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'Ufficio postale di partenza e dal bollo apposto dall'Ufficio Protocollo in ingresso del Ministero.

5.3 In nessun caso il Ministero risponderà del mancato o ritardato recapito delle domande di contributo.

5.4 Nel caso in cui lo stesso soggetto richiedente intenda ottenere la concessione del contributo relativamente a più interventi distinti, è ammessa la domanda unica esclusivamente qualora gli interventi medesimi facciano tutti riferimento a uno stesso contratto di fornitura di energia elettrica, fermo restando che la somma delle potenze nominali di detti impianti sia non superiore a 20 kW.

5.5 Il soggetto richiedente deve aver dato comunicazione al

Distributore, con il quale è stato stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica, o al quale è stata richiesta la fornitura di energia elettrica (a servizio della struttura edilizia sede d'installazione dell'impianto), circa la propria intenzione di realizzare e collegare alla rete di distribuzione l'impianto fotovoltaico oggetto dell'intervento.

5.6 E' fatto espresso divieto al soggetto richiedente di alienare e/o dismettere l'impianto fotovoltaico, per un periodo non inferiore a 12 (dodici) anni a far data dal collaudo dell'impianto stesso; il soggetto richiedente dovrà assumere l'impegno, **pena la non ammissione a istruttoria della domanda**, a mantenere l'impianto medesimo, durante il suddetto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone, e alle cose circostanti.

5.7 Al fine di consentire l'attività di raccolta dati e analisi delle prestazioni, il soggetto richiedente, **pena la non ammissione a istruttoria della domanda**, dovrà:

- dichiarare di essere disponibile a un'eventuale azione di raccolta dati dell'impianto per l'analisi delle sue prestazioni;
- impegnarsi a provvedere all'approvvigionamento e installazione del sistema di acquisizione dati e ad anticipare il 50% delle relative spese.

5.8 Alla domanda dovrà essere allegata, **pena la non ammissione a istruttoria**, la seguente documentazione:

- scheda tecnica, conforme al modello di cui all'allegato C al presente bando, relativa all'installazione dell'impianto proposto (una per ogni impianto, se del caso);
- progetto di massima dell'impianto, firmato da un tecnico abilitato, unitamente a una copia;
- preventivo di spesa comprovante l'investimento da sostenere, sottoscritto dal soggetto richiedente;
- dichiarazione inerente all'assunzione dell'impegno di spesa della quota a carico del soggetto richiedente;
- autorizzazione sottoscritta dal proprietario della struttura edilizia a eseguire l'intervento, qualora diverso dal soggetto richiedente;
- copia della comunicazione di cui al precedente comma 5, corredata dell'eventuale risposta da parte del Distributore.

Le domande, corredate della documentazione predetta, dovranno essere spedite al:

**Servizio IAR - Programma "Tetti fotovoltaici"**  
**Ministero dell'Ambiente**  
**Via Cristoforo Colombo, 44**  
**00147 Roma**

5.9 Il Ministero si riserva di richiedere approfondimenti alla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato

rinunciario.

5.10 Tutte le altre eventuali comunicazioni da parte del soggetto richiedente dovranno essere inviate esclusivamente al Ministero, al su citato indirizzo.

#### Art. 6

*(Costi ammissibili)*

6.1 Le spese ammissibili costituenti il costo d'investimento, in base al quale verrà calcolato il contributo pubblico nei limiti di cui al successivo articolo 8, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

- progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni degli impianti;
- fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
- installazione e posa in opera degli impianti;
- eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti.

6.2 Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati successivamente alla data di pubblicazione del comunicato relativo all'emanazione del presente bando.

#### Art. 7

*(Esame delle domande)*

7.1 L'esame delle domande verrà affidato a una Commissione Tecnica, nominata dal Ministero e formata da rappresentanti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, dell'ENEA e del Ministero stesso. La medesima Commissione determinerà, sulla base delle proposte formulate dall'ENEA, gli impianti fotovoltaici che dovranno essere, tra l'altro, oggetto dell'attività di raccolta dati e analisi delle prestazioni.

7.2 Le domande di contributo saranno valutate nell'ambito di gruppi, ciascuno costituito esclusivamente da domande spedite in pari data. L'ordine di valutazione e, se con esito positivo, di concessione del contributo pubblico è quello sequenziale, secondo la data di spedizione delle rispettive domande.

7.3 La suddetta Commissione Tecnica potrà escludere dalla concessione del contributo pubblico, a proprio insindacabile giudizio, gli interventi che presentino gravi inesattezze tecniche e/o, nel caso di interventi da attuare in aree soggette a vincoli ambientali o paesaggistici, che non risultino adeguatamente integrati/inseriti nella struttura edilizia. La concessione del contributo pubblico avverrà, comunque, fino a esaurimento delle risorse di cui all'articolo 1 del presente bando.

7.4 Nel caso in cui gli interventi valutati finanziabili nell'ambito di un gruppo di domande, come sopra definito, fossero tali da superare le risorse economiche residue, detti interventi saranno oggetto di sorteggio pubblico, ai fini della concessione del contributo.

7.5 Il Ministero comunicherà tempestivamente a tutti i soggetti richiedenti l'esito della valutazione.

#### Art. 8

*(Concessione del contributo)*

8.1 Per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kW il costo massimo d'investimento, riconosciuto

dal Programma, è fissato in lire 15,5 milioni (IVA esclusa) per kW installato; per gli impianti di potenza superiore, e comunque fino a 20 kW, detto costo massimo è quello derivante dalla seguente formula:

$$C = 13,5 + 10/P$$

ove:

C è il costo massimo, riconosciuto dal Programma, in milioni di lire/kW;

P è la potenza nominale dell'impianto, in kW (compresa tra 5 e 20 kW).

8.2 Gli interventi verranno finanziati con un contributo in misura del 75% del costo d'investimento ammesso - **non inclusivo dell'IVA** - o in misura fissa, qualora detto costo ecceda il valore del costo massimo riconosciuto dal Programma. Detto contributo è da intendersi come contributo massimo: al soggetto richiedente che si avvale, o intende avvalersi, di altri meccanismi di incentivazione, nazionale o comunitaria, in conto capitale per la realizzazione dell'intervento, verrà concesso il solo complemento al suddetto contributo. L'ammontare del contributo pubblico concesso è fisso e invariabile.

8.3 Nel caso di impianti da installare presso parchi e aree naturali protette, o di impianti che conseguano la completa integrazione del generatore fotovoltaico nella struttura edilizia, il costo massimo dell'impianto riconosciuto dal Programma può essere aumentato fino a un massimo del 20%.

#### Art. 9

*(Tempi e modalità di realizzazione degli interventi)*

9.1 In caso di accoglimento della domanda, **pena la decadenza al diritto al contributo concesso**, dovrà essere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'intervento entro 120 (centoventi) giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo e dovranno essere completate le opere entro il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni solari a decorrere dalla stessa data.

9.2 L'eventuale istanza di proroga a detto termine, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere spedita entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo. Il Ministero comunicherà al soggetto richiedente l'esito della valutazione.

9.3 Il soggetto richiedente dovrà tempestivamente comunicare, a mezzo raccomandata, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, specificandone la data e allegando la seguente documentazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento:

- copia del verbale consegna lavori o della denuncia di inizio attività;
- pianificazione sequenziale e temporale delle attività.

Eventuali significativi aggiornamenti di detta pianificazione dovranno essere comunicati tempestivamente al Ministero.

9.4 Il soggetto richiedente dovrà attuare tutti gli accorgimenti in uso presso l'amministrazione di appartenenza, volti a contribuire al conseguimento dell'obiettivo di riduzione progressiva dei costi, di cui alla premessa del presente bando.

#### Art. 10

*(Erogazione del contributo)*

10.1 Per ciascun intervento valutato finanziabile,

l'erogazione del contributo avverrà in due fasi. Un acconto, pari al 50% dell'ammontare del contributo pubblico concesso, sarà erogato dal Ministero a valle del ricevimento della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento. Il saldo sarà erogato al termine dei lavori stessi, a seguito della verifica della conformità e idoneità della documentazione a corredo dell'intervento realizzato, inclusa quella di collaudo dell'impianto.

10.2 Per i soli impianti selezionati per l'attività di raccolta dati e analisi delle prestazioni, l'erogazione di cui sopra includerà anche un acconto pari al 50% dell'importo presunto delle spese di approvvigionamento e d'installazione del sistema di acquisizione dati di detti impianti.

10.3 Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto richiedente dovrà comunicare al Ministero la fine dei lavori di realizzazione dell'intervento, allegando la seguente documentazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento:

- consuntivo analitico della spesa sostenuta
- certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali, con relativo elenco. In particolare, deve essere distinto l'ammontare relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura, specificando, in quest'ultimo caso, il costo dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione. Non sono considerate valide, ai fini dell'ottenimento del contributo, le fatture che non contengono la sopraindicata distinzione;
- copia del verbale ultimazione lavori o della comunicazione di ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dell'opera e dichiarazione che l'opera stessa è stata eseguita in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo (a meno di variante approvata), sottoscritta dal soggetto richiedente e dall'esecutore dell'opera;
- dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto, prevista dalla specifica tecnica di fornitura (allegato A);
- dichiarazione di non aver usufruito o richiesto altri contributi, nazionali o comunitari, per l'intervento in corso di finanziamento, ovvero, dichiarazione che indichi la fonte di finanziamento e l'ammontare del contributo;
- eventuale certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali, relativa all'approvvigionamento e installazione del sistema di acquisizione dati.

Detta documentazione verrà valutata da un'apposita Commissione nominata dal Ministero.

#### Art. 11 (Verifiche e controlli)

Il Ministero accerta, anche avvalendosi dell'ENEA, la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità

al progetto presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'opera e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco della vita dell'impianto.

#### Art. 12 (Varianti)

12.1 L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da apportare al progetto presentato, fatta salva quella di tipo impiantistico, dovrà essere inoltrata al Ministero mediante plico raccomandato, debitamente sottoscritta e motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa.

12.2 La suddetta variante verrà esaminata dal Ministero; l'esito di tale esame sarà tempestivamente comunicato al soggetto richiedente.

12.3 L'approvazione dell'istanza di variante, comunque, non può comportare l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso.

#### Art. 13 (Decadenza e revoca del contributo)

13.1 Il mancato inizio dell'intervento entro 120 (centoventi) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo, o il mancato completamento delle opere entro il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni solari dalla stessa data, o entro il termine conseguente all'approvazione di una eventuale istanza di variante, comportano la decadenza dal diritto al contributo già concesso e il recupero del contributo erogato.

13.2 Si procede alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali:

- nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di legge;
- qualora vengano riscontrati significativi scostamenti tra quanto pianificato (articolo 9, comma 3, del presente bando) e quanto effettivamente svolto;
- nel caso di forte difformità tra progetto presentato e opera realizzata;
- nel caso in cui l'opera realizzata risulti difforme dalla specifica tecnica di fornitura (allegato A).

In questi ultimi casi, l'entità degli scostamenti e/o della difformità sarà valutata a giudizio insindacabile del Ministero.

13.3 Si procede altresì alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.